

SEZIONE PRIMA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

ART. 1

Alla Facoltà di Giurisprudenza afferisce il seguente corso di laurea:

- a) corso di laurea quadriennale in Giurisprudenza

Laurea in Giurisprudenza

ART. 2

Il corso di laurea in Giurisprudenza comprende ventisei annualità di insegnamento e si conclude con un esame di laurea.

Nel rispetto del presente regolamento il Consiglio della struttura didattica competente:

- a) individua, in ottemperanza a quanto previsto circa le aree disciplinari determinate nella tabella III annessa al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli complementari facoltativi;
- b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici, le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;
- c) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi dei corsi di laurea;
- d) può assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive che ne specificano i contenuti effettivi o li differenziano nel caso che essi vengano ripetuti con contenuti diversi;
- e) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea.

Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel precedente comma, il profilo formativo specificato è oggetto di certificazione da parte dell'Università Cattolica.

ART. 3

Sono fondamentali le seguenti quattordici aree disciplinari:

- area del diritto amministrativo;
- area del diritto civile;
- area del diritto commerciale;
- area del diritto comparato e comunitario;
- area del diritto costituzionale;
- area del diritto del lavoro;
- area del diritto internazionale e del diritto comunitario (profili istituzionali);
- area del diritto penale;

- area del diritto processuale civile;
- area del diritto processuale penale;
- area del diritto romano;
- area della storia del diritto medioevale e moderno;
- area economico finanziaria;
- area filosofico giuridica.

Per ciascuna delle aree di cui al precedente comma, il Consiglio della struttura didattica competente rende obbligatoria almeno una annualità di insegnamento.

Deve essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e del diritto tributario.

Per ognuna delle aree di cui al precedente primo comma, devono essere assicurate un'adeguata formazione metodologica e l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.

La Facoltà assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle professioni di avvocato e di procuratore legale e di notaio.

ART. 4

Le discipline attivabili nel corso di laurea in Giurisprudenza sono tutte quelle previste nei settori scientifico-disciplinari dell'area N (giuridica) e nei settori richiamati nell'art. 5 della tabella III annessa al decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nei settori scientifico-disciplinari:

F22B Medicina legale, M07B Logica e filosofia della scienza, M07C Filosofia morale, M10A Psicologia generale, M11B Psicologia sociale, P01E Econometria, P02E Economia degli intermediari finanziari, Q01B Storia delle dottrine politiche, Q01C Storia delle istituzioni politiche, Q04X Storia delle relazioni internazionali, Q05A Sociologia generale, Q05F Sociologia giuridica e mutamento sociale, Q05G Sociologia della devianza, S01A Statistica, S01B Statistica per la ricerca sperimentale, S03A Demografia, S03B Statistica sociale.